



Rep. n. 7/2015



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

ROMA



ROMA CAPITALE
GABINETTO DEL SINDACO
30 APR. 2015
N. Prot. 31646

ACCORDO TRA
IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
E
ROMA CAPITALE
PER LA VALORIZZAZIONE
DELL'AREA ARCHEOLOGICA CENTRALE DI ROMA

ai sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito "Codice"), e, in particolare, dell'articolo 112.

L'anno 2015, il giorno 21 aprile, in Roma,

tra

il **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO** (di seguito "**Ministero**"), rappresentato dal Ministro **DARIO FRANCESCHINI** e dal Soprintendente per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area archeologica centrale **FRANCESCO PROSPERETTI**;

e

ROMA CAPITALE, rappresentata dal Sindaco **IGNAZIO R. MARINO** e dal Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali **CLAUDIO PARISI PRESICCE**,

premessò che:

- A. il sistema di gestione dei beni culturali delineato dal Codice definisce, all'articolo 6, le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, distinguendole da quelle di tutela e stabilendone l'attuazione in forme compatibili con quest'ultima e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;

1

- B. la disciplina stabilita dal Codice prevede molteplici forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati con riguardo all'organizzazione della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- C. in particolare, l'articolo 112 del Codice, in merito alle attività di valorizzazione di detto patrimonio, prevede che le stesse possano essere svolte attraverso:
- a) una *fase strategica*, da realizzarsi mediante accordi di cooperazione/collaborazione tra enti pubblici, con i quali si definiscono le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione;
 - b) una *fase programmatica*, nella quale si elaborano i piani strategici di sviluppo culturale e di valorizzazione, che può essere attuata, nell'ambito delle linee d'indirizzo definite con l'accordo strategico, anche da soggetti giuridici appositamente costituiti dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;
 - c) una *fase gestionale*, comprendente la messa in atto delle attività di valorizzazione, da realizzarsi in forma diretta o indiretta, in quest'ultimo caso con concessione a terzi mediante procedure di evidenza pubblica;
- D. l'art. 6 del D. Lgs. del 18 aprile 2012, n. 61, prevede il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici presenti in Roma, tra il Ministero e Roma Capitale;
- E. con D.M. del 1 agosto 2014, modificato e integrato con D.M. del 12 settembre 2014, è stata istituita una commissione paritetica di esperti designati dal MIBACT e da Roma Capitale con il compito di elaborare uno studio per un Piano strategico per la sistemazione e lo sviluppo dell'Area Archeologica Centrale di Roma;
- F. tra i risultati di tale Commissione paritetica, che costituiscono un punto di riferimento per il presente accordo e per le azioni che da esso deriveranno, si sottolinea che «uno dei problemi principali (se non il problema principale) è rappresentato dal rischio di sovrapposizione di competenze e di funzioni tra Stato e Roma Capitale, oltre ad altri soggetti» e si auspica fortemente la costituzione di un organismo per una gestione integrata e coordinata;
- G. risulta pertanto necessario stipulare un accordo fra il Ministero e Roma Capitale, secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 4, del Codice, al fine di:
- a) definire gli obiettivi comuni di conservazione – ai sensi dell'articolo 29 del Codice – e di valorizzazione culturale dell'Area Archeologica Centrale di

Roma (come individuata dall'**Allegato A**, parte integrante del presente accordo);

- b) individuare gli immobili e le aree oggetto di valorizzazione e l'ente al quale affidarne la gestione, la disponibilità e l'uso;
- c) individuare il soggetto giuridico cui competerà l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di valorizzazione, nonché la gestione delle relative attività in ordine alle suddette aree;
- d) definire l'ambito di attività di tale soggetto giuridico;
- e) individuare le risorse destinate all'attività di valorizzazione;

preso atto che:

- la valorizzazione dell'area in oggetto deve avvenire nel rispetto delle esigenze della tutela, con riguardo sia alle valenze archeologiche, architettoniche e storico-artistiche, sia alle valenze paesaggistiche dell'area medesima;
- le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle prescrizioni del Codice;

tutto ciò premesso

tra il Ministero e Roma Capitale si stipula il seguente **Accordo**:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Con il presente Accordo, il Ministero e Roma Capitale (in breve i "**Fondatori**") definiscono le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione dell'Area Archeologica Centrale di Roma, con riguardo agli immobili individuati nel documento che costituisce, quale **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto (in breve "**Area Archeologica**").

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Accordo è finalizzato a promuovere la conoscenza, a sostenere la conservazione e ad assicurare le migliori condizioni di uso e fruizione pubblica dell'area indicata all'articolo 1, attraverso un'azione programmatica comune improntata alla



collaborazione tra i soggetti sottoscrittori nell'individuazione degli obiettivi comuni e nell'attuazione dei relativi interventi.

2. Il Ministero e Roma Capitale concordano che la finalità di cui al comma 1 e gli obiettivi indicati negli articoli seguenti saranno conseguiti attraverso la costituzione, da attuarsi entro il 31 dicembre 2015, secondo quanto previsto dall'articolo 112 del Codice, di un apposito ente, di natura consortile non imprenditoriale di diritto pubblico denominato "Consorzio Fori Romani", al quale, in virtù del presente Accordo, viene affidato il compito di elaborare e sviluppare il piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione delle aree ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 112 del Codice già citato (in breve: "**Piano Strategico**"), nonché di provvedere, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice medesimo, a regolare e gestire le attività di valorizzazione, anche in forma integrata, ed anche mediante la costituzione, ove necessario, di appositi uffici e servizi deputati pure all'affidamento a terzi delle dette attività ed al controllo sul loro svolgimento. Le attività di valorizzazione devono essere comunque svolte nel rispetto delle prescrizioni di tutela archeologica, storico-artistica e paesaggistica dettate con i relativi atti di accertamento e di disciplina d'uso.

3. Il Piano Strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione costituisce documento di riferimento per tutta l'attività da svolgersi con riguardo al complesso di cose immobili individuato a termini dell'articolo 1.

Articolo 3

(Linee strategiche)

1. Il Ministero e Roma Capitale stabiliscono che l'attività di valorizzazione dell'Area oggetto del presente accordo dovrà essere orientata alle seguenti linee strategiche:

a) definizione di una visione unitaria e organica di tutti gli interventi di valorizzazione da attuare nell'area oggetto del presente accordo, fondata su una concezione olistica del patrimonio culturale e adozione di un approccio sistemico che garantisca la coerenza di tutte le diverse soluzioni per impianti, servizi, percorsi, funzioni, etc., da attuarsi anche attraverso specifici piani di assetto o di settore, carte dei servizi, etc.;

b) adozione di misure organiche e coerenti con il Piano di Gestione del sito Unesco;

c) sviluppo della conoscenza e miglioramento della conservazione dei beni oggetto dell'accordo e delle aree connesse, mediante la programmazione e il sostegno di tutti i conseguenti interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro del patrimonio storico-

artistico, architettonico e paesaggistico dei beni di cui all'articolo 1, nonché sostegno agli interventi di recupero degli ambiti degradati;

d) miglioramento della qualità della fruizione e dell'accoglienza mediante la predisposizione di percorsi di visita e di itinerari idonei e la valorizzazione dell'Area oggetto del presente Accordo;

e) elaborazione e realizzazione di misure di sperimentazione e innovazione nel campo della conservazione, conoscenza, comunicazione e gestione del patrimonio culturale;

f) sempre maggiore integrazione e connessione dell'Area Archeologica nel tessuto sociale e urbanistico di Roma Capitale;

g) creazione di una sempre maggiore sensibilità anche sovranazionale al valore universale dell'Area Archeologica e alle sue necessità di recupero, conservazione e promozione;

h) investimento in chiave strategica pluriennale delle risorse finanziarie, nell'ottica di una valorizzazione tendenzialmente omogenea di tutta l'Area Archeologica.

Articolo 4

(Obiettivi)

1. Nell'ambito delle linee strategiche di cui all'art. 3 le parti concordano di conseguire, in relazione ai siti di cui all'art. 1, i seguenti obiettivi:

a) garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione dell'Area Archeologica, assicurandone la fruizione pubblica e sviluppandone il valore culturale;

b) valorizzare il potenziale di relazioni del complesso monumentale con il contesto territoriale, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile e promozione dell'attrattività;

c) concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali e professionali per la salvaguardia e la fruizione pubblica del patrimonio culturale;

d) promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in Italia e all'estero;

e) realizzare mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere formativo o divulgativo;



- f) progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita e migliorare i servizi per i cittadini e i visitatori;
- g) promuovere ed organizzare attività formative, stipulando apposite convenzioni con le Università, e le scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, anche per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento e dei connessi percorsi didattici, e per la predisposizione di materiali e sussidi, anche a carattere divulgativo;
- h) promuovere, in collaborazione con le autorità territorialmente competenti, l'adeguamento delle infrastrutture di collegamento ai siti di cui all'articolo 1, al fine di migliorarne l'accessibilità e le connessioni con gli altri luoghi della cultura, regionali ed interregionali, ferma restando la sopraordinazione delle esigenze di conservazione e tutela dei siti stessi rispetto all'eventuale ampliamento della rete infrastrutturale;
- i) realizzare progetti di studio, conservazione e valorizzazione dell'Area Archeologica, intesi a promuovere la conoscenza e migliorare la qualità della fruizione e dell'accoglienza, comunque nel rispetto delle esigenze di conservazione e tutela previste dal Codice;
- l) favorire la partecipazione attiva dei cittadini e dei visitatori, ascoltare le loro esigenze, i loro bisogni e le loro aspettative, cogliere il valore che essi stessi attribuiscono al patrimonio culturale anche al fine di offrire servizi e supporti adeguati;
- m) contribuire al consolidamento dell'identità culturale di Roma e al rafforzamento della memoria sociale della sua comunità attraverso la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dell'intero complesso dei beni culturali e paesaggistici, e favorendo la riappropriazione da parte dei cittadini del patrimonio culturale;
- n) favorire, con l'insieme delle iniziative messe in campo, l'integrazione dell'area centrale di Roma con il resto della città, rendere esplicito il senso dei luoghi e dei monumenti, evitare ogni forma di separatezza tra la città moderna di Roma, con i suoi bisogni e i suoi problemi, e quella antica.

Articolo 5

(Consorzio)

1. Ferme restando le competenze in materia di tutela del patrimonio culturale previste dalla legislazione vigente, come stabilito dall'art. 2, comma 2, al Consorzio sono affidati, quale mandatario senza rappresentanza, i seguenti compiti che potranno essere svolti in via



diretta o indiretta:

a) predisposizione del Piano Strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione dell'Area Archeologica, con riguardo agli immobili di cui alla planimetria costituente l'Allegato A del presente Accordo;

b) reperimento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all'esecuzione degli interventi stessi;

c) gestione delle attività di valorizzazione dei beni affidati, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 115 del Codice, nonché del disciplinare tra il Ministero e la CONSIP Spa riguardante l'affidamento in concessione di tali servizi;

d) sostegno economico e supporto agli interventi di ricognizione, regolazione, conservazione programmata e recupero dei beni culturali del sito, effettuati con le modalità stabilite dal Codice.

2. Al Consorzio compete altresì:

a) progettare, realizzare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'articolo 117 del Codice, nel rispetto e con le modalità stabilite dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali e in conformità a quanto indicato alla lettera d) del comma 1;

b) progettare, realizzare e gestire strutture e servizi di pubblica utilità per le finalità di valorizzazione dei beni indicati all'art. 1;

c) valorizzare beni di proprietà privata previo consenso degli interessati;

d) organizzare, nell'ambito dell'oggetto del presente Accordo, mostre, eventi culturali e convegni, spettacoli e manifestazioni, nonché studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali;

e) istituire premi e borse di studio;

f) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;

g) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;



h) compiere tutte le altre attività propedeutiche, utili o necessarie alla valorizzazione dei beni affidati;

i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

l) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque posseduti;

m) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture ricreative ed espositive;

n) gestire, direttamente o indirettamente, le attività di valorizzazione del patrimonio ritenute necessarie, ai sensi dell'art. 115, comma 1, del Codice, ovvero attuare la gestione indiretta tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti, così come previsto dall'art. 115, comma 3, del Codice;

3. All'atto costitutivo del Consorzio partecipano il Ministero e Roma Capitale. Essi ne approvano lo statuto. Al fondo consortile possono partecipare anche altri enti pubblici interessati. Ciascuno dei soggetti indicati al precedente periodo, qualora si impegni a partecipare al fondo consortile con un contributo o a conferire beni e servizi di particolare rilevanza, nei termini definiti nello statuto o approvati concordemente dai Fondatori, ha diritto a partecipare alla predisposizione, ovvero all'adeguamento periodico del piano strategico di sviluppo culturale di cui all'art. 6 e ad avere rappresentanti, con mero voto consultivo, negli organi preposti all'amministrazione del Consorzio, secondo le modalità da definirsi nello statuto stesso.

4. Fermo quanto previsto al comma precedente, lo statuto del Consorzio assicura che:

a) il consorzio abbia un Consiglio di amministrazione e un Comitato scientifico;

b) il Consiglio di amministrazione sia composto da 3 Consiglieri effettivi: il Presidente, nominato dal Ministro d'intesa con il Sindaco di Roma Capitale; il Soprintendente *pro tempore* per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica centrale; il Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali *pro-tempore*;

c) il voto del Presidente prevalga in caso di due soli voti espressi e discordanti;



d) le regole di gestione rispondano a principi di efficienza e speditezza attraverso l'attribuzione della carica di Consigliere-delegato al Soprintendente *pro tempore* per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica centrale;

e) la facoltà di recedere dal Consorzio senza penali;

f) il Consorzio tenda all'autosostentamento economico.

Articolo 6

(Piano strategico)

1. Compete al Consorzio l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione delle aree e del sito di cui all'art. 5, comma 1 (in breve: "**Piano Strategico**"), in attuazione degli obiettivi definiti con il presente accordo.

2. Il Piano Strategico contiene una puntuale individuazione degli interventi da realizzare, unitamente alla descrizione dei tempi necessari alla loro attuazione, delle risorse stanziare e delle modalità di realizzazione.

3. Il Piano Strategico si conforma sia alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di ricognizione e tutela dei beni culturali, sia alle disposizioni di tutela relative agli ambiti territoriali di riferimento, contenute nelle norme di attuazione del piano paesaggistico e nelle schede di ambito paesaggistico, in quelle relative agli edifici monumentali e ai siti di interesse storico e culturale ad esso allegate.

Articolo 7

(Durata e verifica del raggiungimento degli obiettivi)

1. Il presente Accordo ha durata di anni 6 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere modificato o integrato con atto scritto delle parti, a seguito di verifiche periodiche a cadenza annuale, di cui all'art. 10, comma 2, sul raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4, sulla base delle analisi dei costi e dei risultati conseguiti.

2. Il presente Accordo sarà tacitamente prorogato per ulteriori 6 anni, salvo che uno dei sottoscrittori abbia comunicato per iscritto la propria volontà di farne cessare l'efficacia con un preavviso di almeno 9 mesi.

Articolo 8

(Gestione dei beni)

1. I beni di proprietà statale e quelli di proprietà comunale oggetto del presente Accordo sono individuati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Con il presente Accordo il Ministero e Roma Capitale convengono di attuare per il tramite del Consorzio, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del Codice, la gestione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, al fine della valorizzazione dell'intera area nel rispetto di quanto stabilito dal Codice agli articoli 111 - 121.

3. Ulteriori beni possono essere affidati in gestione al Consorzio dal Ministero, da Roma Capitale e da altri soggetti pubblici e privati, purché tali beni siano pertinenti con le finalità del Consorzio, ovvero utili o funzionali al perseguimento delle dette finalità. Gli affidamenti devono essere espressamente accettati dal Consorzio, il quale prima di procedere all'accettazione ne accerta la sostenibilità economica e organizzativa.

Articolo 9

(Risorse)

1. I Fondatori si impegnano a garantire l'equilibrio finanziario del Consorzio fin quando questo non sarà autosufficiente attraverso gli avanzi della gestione e i finanziamenti e i sostegni - nel senso più lato del termine - autonomamente sollecitati e reperiti, anche attraverso forme di mecenatismo culturale.

2. L'atto costitutivo stabilirà gli apporti iniziali stanziati da ciascun Fondatore, tenuto conto delle spese correnti di gestione e dei programmi di breve periodo già condivisi per il 2015, nonché dei criteri e le quote per le eventuali contribuzioni degli anni successivi, anche desunti dall'analisi dei costi di gestione delle aree conferite.

3. Per gli anni finanziari successivi, il riparto delle quote di finanziamento degli interventi di conservazione e recupero a carico dei diversi soggetti coinvolti sarà definito in base all'andamento dei lavori del consorzio; in sede di approvazione del bilancio di previsione, si provvederà a verificare annualmente il fabbisogno mantenendo inalterato il riparto dei finanziamenti tra i diversi soggetti. In base ad appositi accordi o protocolli d'intesa, anche altri soggetti pubblici, ancorché non aderenti al Consorzio, possono contribuire al finanziamento di parte degli interventi di conservazione e recupero, nonché

delle attività di valorizzazione, anche in ragione di specifiche concessioni d'uso di spazi all'interno del complesso monumentale per finalità di carattere culturale, sulla cui praticabilità e compatibilità viene acquisito il preventivo assenso degli organi istituzionalmente preposti alla tutela, a termini dell'articolo 116 del Codice.

4. Resta fermo che gli introiti derivanti dalla gestione degli istituti e dei luoghi della cultura rientranti nelle aree oggetto del presente Accordo, e affidati alla gestione del Consorzio, affluiscono direttamente ai Fondatori rispettivamente proprietari degli istituti e dei luoghi medesimi.

Articolo 10

(Impegni dei sottoscrittori)

1. Nell'adempimento del presente Accordo i sottoscrittori si impegnano a:

a) attuare i contenuti dell'Accordo secondo il principio di leale collaborazione utilizzando a tal fine forme di immediata comunicazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo;

b) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e, se necessario, ad adottare d'intesa gli eventuali aggiornamenti;


c) realizzare gli obiettivi del presente Accordo anche favorendo il coinvolgimento di altri soggetti pubblici la cui azione sia rilevante per il loro perseguimento.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, lett. a), gli enti consorziati, entro il 30 settembre di ogni anno, effettuano una verifica congiunta sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché sull'attività di valorizzazione condotta dal Consorzio in ordine ai beni di cui all'art. 1.

Articolo 11

(Standard per l'attività)

1. Il Consorzio dovrà garantire:



a) l'adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione dei beni, sia rispetto alle esigenze di conservazione e sicurezza, sia rispetto agli obiettivi di valorizzazione e di fruizione;

b) la conformità delle attività di fruizione e valorizzazione dei siti conferiti agli standard di qualità previsti dal D.M. 22.05.2001, recante "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei" e successive modifiche e integrazioni, nonché del D.M. 23.12.2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", in relazione anche al disposto dell'art. 29, c. 5, e dell'art. 114 del Codice.

Articolo 12

(Obblighi di conservazione)

1. Il Consorzio dovrà altresì:

a) assicurare l'integrità e la conservazione dei beni che gli sono stati affidati in gestione con particolare riguardo alla custodia e alla sorveglianza, nonché mantenere le condizioni di sicurezza e decoro complessive degli stessi;

b) garantire la conservazione dei beni oggetto di affidamento attraverso il sostegno ad una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, da attuarsi in coerenza con la vigente normativa in materia di tutela del patrimonio culturale, di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 13

(Facoltà del Ministero)

1. È facoltà del Ministero:

a) svolgere programmi e progetti per studi, ricerche e restauri all'interno dei siti individuati ai sensi dell'articolo 1, concordando le relative modalità operative con il Consorzio;

b) procedere a visite ispettive e sopralluoghi, anche ai sensi degli articoli 18 e 19 del Codice, al fine di avere cognizione diretta delle situazioni di fatto e verificare la corretta applicazione dell'Accordo;



c) adottare, anche ai sensi dell'art. 116 del Codice, le misure indispensabili ai fini della tutela dei beni oggetto del presente accordo;

2. È fatto in ogni caso salvo l'esercizio, da parte del Ministero, delle autonome funzioni di tutela relativamente a tutti i beni affidati in gestione al Consorzio ai sensi dell'art. 8.

Articolo 14

(Facoltà di Roma Capitale)

1. È facoltà di Roma Capitale:

a) svolgere programmi e progetti per studi, ricerche e restauri all'interno dei siti individuati ai sensi dell'articolo 1, concordando le relative modalità operative con il Consorzio;

b) procedere a visite ispettive e sopralluoghi sulle aree di sua proprietà al fine di avere cognizione diretta delle situazioni di fatto e verificare la corretta applicazione dell'Accordo.

Articolo 15

(Revisione dell'Accordo)

1. Qualora si verificano sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo il Ministero e Roma Capitale possono richiedere la revisione del presente Accordo. Il soggetto destinatario della proposta di revisione è tenuto ad esaminare la proposta medesima e a motivare specificamente le proprie deduzioni al riguardo.


ALLEGATO A) Planimetria delle aree oggetto dell'Accordo

RM

RM


MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Il Ministro
DARIO FRANCESCHINI




ROMA CAPITALE

Il Sindaco
IGNAZIO R. MARINO




Il Soprintendente per il Colosseo
il Museo Nazionale Romano
e l'Area archeologica centrale
FRANCESCO PROSPERETTI



Il Sovrintendente Capitolino
ai Beni Culturali

CLAUDIO PARISI PRESICCE





Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

ROMA



ALLEGATO A ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

Estensione Consorzio 78 Ha ca.

Le vie che delimitano l'area sono:

Via del Circo Massimo
Via dell'Ara Massima di Ercole
Via di S. Teodoro,
Via del Foro Romano,
(adiacente a) Piazza Venezia
(adiacente a) Piazza Madonna di Loreto
Via Magnanapoli
Largo Magnanapoli
Salita del Grillo
Piazza del Grillo
Via Tor dei Conti
Largo Corrado Ricci
Via dei Fori Imperiali
Via delle Terme di Tito
Via delle Sette Sale
Via delle Terme di Traiano
Viale Fortunato Mizzi
Via della Domus Aurea
Via di S. Giovanni
(adiacente a) Piazza del Colosseo
Via Celio Vibenna
Via di San Gregorio
Piazza di Porta Capena